

ACCORDO QUADRO PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E
STATICO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE SU OPERE D'ARTE
ALL'APERTO, OPERE D'ARTE IN
SOTTERRANEO, GEOTECNICA, OPERE
IDRAULICHE E BARRIERE DI SICUREZZA
FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO
AUTOSTRADALE O AD ESSO
COMPLEMENTARI GESTITO IN
CONCESSIONE DA AUTOSTRADE PER
L'ITALIA

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Sommario

1	DISPOSIZIONI GENERALI	7
2	LEGGI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO.....	9
2.1	Normativa nazionale e locale.....	9
2.2	Norme operative ed istruzioni di servizio Autostrade per l'Italia S.p.A.	11
3	NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO.....	12
3.1	Oggetto dell'Accordo Quadro	12
3.2	Descrizione dei Servizi.....	13
3.2.1	Collaudo tecnico-amministrativo	13
3.2.2	Collaudo statico	14
3.2.3	Salute e sicurezza	14
4	DISCIPLINA ECONOMICA.....	16
4.1	Remunerazione delle attività	16
4.1.1	Collaudo tecnico-amministrativo	16
4.1.2	Collaudo statico	16
5	ATTIVAZIONE DEI SERVIZI	18
5.1	Richiesta di Servizi RDS	18
5.2	Proposta Tecnico-Economica (PTE).....	18
5.3	Contratti Attuativi.....	19
5.4	Regime di Somma Urgenza.....	21
5.5	Molteplicità dei Servizi e requisiti dei Collaudatori	21
5.6	Controllo sull'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi	22
5.7	Penali.....	23
5.8	Inadempimento di un CA.....	24
6	ESECUZIONE DELL'AQ E NORME GENERALI	25
6.1	Modalità di esecuzione dei Servizi	25
6.1.1	Esecuzione del Servizio di Collaudo tecnico-amministrativo.....	25
6.1.2	Esecuzione del Servizio di Collaudo statico	29
6.2	Struttura organizzativa dell'appaltatore	32
6.3	Compiti e ruolo del RT.....	33
6.4	Strumenti di lavoro.....	33
6.5	Verbali di visita e Certificati di Collaudo tecnico-amministrativo e statico	34

6.6	Trasferimento di know-how	34
7	ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	35
7.1	Oneri e obblighi generali	35
7.2	Oneri e obblighi normativi	35
7.3	Oneri e obblighi inerenti alle aree di lavoro e il coordinamento della sicurezza ...	35
7.4	Oneri e obblighi operativi e documentali.....	36
7.5	Obblighi di riservatezza	37
8	VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI	38
8.1	Modifiche dell'AQ e dei CA durante il periodo di efficacia	38
9	RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI.....	39
9.1	Risoluzione dei singoli CA.....	39
9.2	Risoluzione dell'AQ.....	39
10	ALLEGATI.....	41

PREMESSA

La società AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. intende affidare, ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive integrazioni e modifiche, il Servizio di Collaudo tecnico-amministrativo e statico relativo agli interventi di manutenzione su opere d'arte all'aperto, opere d'arte in sotterraneo, opere di carattere geotecnico, opere idrauliche e barriere di sicurezza facenti parte del patrimonio autostradale o ad esso complementari, gestito in concessione da Autostrade per l'Italia S.p.A.

ACRONIMI E DEFINIZIONI

Tutti i termini definiti, contenuti nel presente documento, avranno lo stesso significato ad essi attribuiti nel Contratto. Di seguito si riportano gli acronimi e le definizioni impiegate:

Acronimi e definizioni	
AQ o Appalto	Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016, al quale si riferiscono i Servizi e le prescrizioni stabilite nel presente Capitolato
CA	Contratto Attuativo, stipulato durante il corso di validità dell'AQ, entro i limiti della somma complessiva indicata nel bando e sulla base del ribasso formulato nella procedura di selezione. Ogni Contratto Attuativo potrà essere affidato, a seguito di emissione di Richiesta di Servizi (RDS) formulata da parte della SA e previa Proposta Tecnico-Economica (PTE), redatta e trasmessa dall'OE, verificata ed accettata dalle strutture competenti della SA
Servizi/o Prestazione/i	Attività oggetto dell'AQ e dei singoli CA
GNC	Giorni Naturali e Consecutivi
RDS	Richiesta di Servizi formulata da parte delle diverse Strutture della SA o dal RUP e sottoscritta dal DEC ove nominato
PTE	Proposta Tecnico-Economica redatta e trasmessa dall'OE alle Strutture deputate della SA a seguito dell'emissione di RDS
SA	Stazione Appaltante, ovvero Autostrade per l'Italia S.p.A., coincidente con la Direzione di Tronco (DT) competente per ciascun lotto
Appaltatore	Soggetto aggiudicatario dell'appalto di realizzazione dei lavori

Acronimi e definizioni	
RUP	Responsabile Unico del Procedimento in fase di esecuzione dei/ CA, responsabile dei singoli interventi per i quali vengono richieste le Prestazioni oggetto dell'AQ. Le funzioni ed i compiti attribuiti ai RUP sono stabiliti dal Codice
DEC	Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Il soggetto individuato dalla SA nei casi previsti dall'art. 10 della Linea guida 3 ANAC, responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste dal rispettivo AQ e dai relativi CA. Ove non nominato le relative funzioni sono assorbite dal RUP.
OE	Operatore Economico aggiudicatario, anche denominato Appaltatore
Parti	Le parti interessate, intendendo con esse SA e OE
DT	Direzione di Tronco
CSA	Il presente Capitolato Speciale d'Appalto, che regola il rapporto tra la SA e l'OE
Disposizioni Normative	Tutte le leggi, regolamenti, disposizioni nonché Circolari e Norme tecniche vigenti in materia di: Lavori, Forniture e Servizi Pubblici – Impianti – Sicurezza – Ambiente – Igiene – Strutture - Tutela della Privacy, Trasparenza e diritto d'Autore – Sicurezza – Tutela dei lavoratori – ed ogni altra riferibile all'AQ e ai contratti di che trattasi, nessuna esclusa
Codice	D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nella versione vigente alla data di pubblicazione del Bando di gara
Documenti di Gara	Documentazione di gara consistente in Bando, Disciplinare, Schema di Contratto, CSA, elaborati tecnici, Allegati di cui all'art. 10
SAP	Stato Avanzamento Prestazioni
OdS	Ordine di Servizio
RT	Referente Tecnico come definito all'art. 6.3
DL	Direttore dei Lavori o Direzione Lavori

Acronimi e definizioni	
CTA	Collaudatore tecnico-amministrativo
CS	Collaudatore statico

1 DISPOSIZIONI GENERALI

La sottoscrizione dell'AQ equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed integrale applicazione, nonché piena e incondizionata accettazione, da parte dell'OE, in relazione:

- all'oggetto delle Prestazioni;
- al livello prestazionale richiesto;
- alle procedure ed agli standard adottati dalla SA;
- a tutte le leggi, regolamenti, disposizioni e tutte le norme vigenti in materia oggetto dell'AQ di cui all'art. 2 del presente CSA;
- a tutte le circostanze generali e particolari, di tempo e di luogo, a tutti gli oneri, nonché a tutte le altre circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, nonché sulla esecuzione delle Prestazioni.

Le attività oggetto del presente CSA devono essere svolte a regola d'arte e devono essere finalizzate al raggiungimento del massimo beneficio per la SA.

È compito dell'OE la direzione tecnica tramite il RT e l'organizzazione gestionale dei Servizi oggetto di AQ e CA, che dovranno essere eseguiti, per l'intero periodo di durata contrattuale, in modo da non dare adito ad alcuna rimostranza o segnalazione di inadempienza da parte della SA, assumendo esplicitamente la responsabilità formale e sostanziale dei Servizi resi alla SA stessa.

L'OE, nell'esercizio della propria attività, non dovrà arrecare alcun pregiudizio alle opere ed ai diritti della SA, né arrecare danni verso terzi che possano rivalersene verso la SA.

L'OE è obbligato ad eseguire i Servizi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla SA, anche in ottemperanza ai principi di «best practice», con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento delle strutture della SA e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rispettando i principi di piena e leale collaborazione.

Con l'AQ, la SA intende non solo ottenere i relativi Servizi ma anche avvalersi della capacità organizzativa e gestionale dell'OE, lasciando alla sua esperienza e professionalità il compito di utilizzare la tecnica più idonea per garantire l'esecuzione delle Prestazioni con la massima efficacia ed efficienza nei termini dell'AQ e dei CA, fatti salvi i criteri, i termini, i livelli e le qualità prestazionali prescritte, nonché il rispetto delle leggi e delle norme che regolano la materia, nonché le norme e discipline aziendali.

L'OE assume anche l'impegno di assistere attivamente la SA per consentire di raggiungere l'obiettivo dell'ottimale gestione dei Servizi, mettendo a disposizione la propria professionalità ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell'organizzazione e dell'erogazione degli stessi, privilegiandone la gestione in conformità ai Documenti di Gara ed agli obblighi prescritti da legge.

La conclusione dei termini temporali dell'AQ non comporta alcun impegno di affidamento al medesimo OE di tutti i Servizi, residui configurati in sede di gara, ad eccezione di quelli

per i quali sia stato già emesso un CA. Indipendentemente dal raggiungimento o meno del termine temporale dell'AQ, non potranno di contro essere emessi CA che superino il plafond di spesa previsto dall'AQ stesso.

2 LEGGI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO

2.1 Normativa nazionale e locale

Tutte le Prestazioni oggetto dell'AQ e dei CA dovranno fare riferimento alle Disposizioni Normative vigenti in materia.

Le norme di riferimento attualmente vigenti per l'esecuzione dell'AQ e dei CA sono, in via principale:

- D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);
- D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, valido integralmente per gli appalti i cui bandi sono stati pubblicati entro il 20 aprile 2016);
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di attuazione), nelle parti ancora in vigore;
- Normativa sulla conformità urbanistica di riferimento (e.g. L. 241) D.P.R. 383 del 18.04.1994 e s.m.i.;
- Normativa ambientale di riferimento D.lgs. 152 del 03.04.2006 e s.m.i e normative settoriali ambientali collegate a livello nazionale e locale;
- Normativa tecnica di riferimento (DM n. 6792 del 05.11.2001, DM 67/S del 22.04.2004 e DM del 19.04.2006 per strade nuove, esistenti ed intersezioni; normativa sulle barriere di sicurezza DM 223/92 e s.m.i.; D.lgs. 264 del 05.10.2006, D.lgs. 35 del 15.03.2011);
- D.M. 17 gennaio 2018 (Norme tecniche per le costruzioni) e relative circolari attuative;
- Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 del C.S.LL.PP. (Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al D.M. 17 gennaio 2018);
- Legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica);
- Legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche per quanto vigente);
- Normativa tecnica previgente di riferimento all'atto della redazione del progetto o affidamento dei lavori (a titolo esemplificativo NTC 2008);
- Normativa sull'archeologia preventiva D.lgs. 60 del 20.03.2009 e s.m.i.;
- Normativa sugli espropri di riferimento D.P.R. 327 del 08.06.2001;
- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo unico della sicurezza);
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- Codice Civile;
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. (T.U. Edilizia);
- D.M. 7 marzo 2018 n. 49 "Regolamento recante: approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e direttore dell'esecuzione";

- D.M. 1 dicembre 2017, n. 560, attuativo dell'art. 23, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, che definisce modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, dell'obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
- D.lgs. 18 aprile 2019, n. 32 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici";
- D.M. 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016 (G.U. n.174 del 27 luglio 2016);
- Linee guida ANAC;
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- Decreto Ministeriale del 12/07/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
- Decreto interdisciplinare 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare".

Fermo restando quanto sopra, l'Appaltatore è tenuto a conoscere e rispettare ogni ulteriore disposizione applicabile per l'espletamento delle Prestazioni con particolare riferimento, a titolo indicativo ma non esaustivo, alle Disposizioni Normative, nonché alle norme in materia di Appalti Pubblici, Impianti, Sicurezza, Ambiente, Igiene, Tutela della Privacy, Trasparenza, Diritto d'Autore, Tutela dei lavoratori.

L'esecuzione dei Servizi dovrà tener conto di ogni qualsivoglia evoluzione normativa e/o regolamentare dovesse intervenire nei termini di durata dell'AQ e/o dei CA.

L'AQ deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del Codice Civile ed in caso di contrasto tra il contenuto dell'AQ ed il CSA, si considerano prevalenti le disposizioni dell'AQ.

L'OE è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto del singolo CA.

L'OE è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal CSA e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza delle obbligazioni imposte dalle norme di deontologia del proprio Ordine professionale di appartenenza. La SA non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina.

Nel caso in cui una o più previsioni dell'AQ dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero risultare nulle o annullate ovvero oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito dell'AQ stesso. In tal caso le Parti sostituiranno i contenuti dell'AQ risultati contrari a norme di legge o dichiarati nulli o inattuabili, con altre previsioni previste dalla legge, che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione dell'AQ conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

2.2 Norme operative ed istruzioni di servizio Autostrade per l'Italia S.p.A.

L'OE dovrà attenersi per l'esecuzione delle attività oggetto dell'AQ:

- alle prescrizioni e istruzioni operative della SA relative al sistema di gestione qualità-sicurezza e ambiente;
- al Codice Etico di Autostrade per l'Italia S.p.A.;
- alla norma operativa di Autostrade per l'Italia, Direzione Esercizio "Segnaletica per lavori. Segnalamento temporaneo ed esecuzione dei lavori in autostrada. Manuale operativo e allegati";
- alla norma operativa di Autostrade per l'Italia "Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l'Italia – Giugno 2017".

3 NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

3.1 Oggetto dell'Accordo Quadro

L'AQ ha per oggetto l'affidamento del Servizio di Collaudo tecnico-amministrativo e statico relativo agli interventi di manutenzione su opere d'arte all'aperto, opere d'arte in sotterraneo, opere di carattere geotecnico, opere idrauliche e barriere di sicurezza.

Il Collaudo tecnico-amministrativo è disciplinato dal D.lsg 50/2016, che prevede:

- a) l'emissione del Certificato di Collaudo per i lavori di importo superiore a € 5.350.000,00;
- b) per i lavori di importo superiore a € 1.000.000,00 e inferiore a € 5.350.000,00 il Certificato di Collaudo può essere sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui all'art. 102, co. 8, d.lgs. 50/2016;
- c) per i lavori di importo pari o inferiore a € 1.000.000,00 il Certificato di Collaudo può essere sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione.

Tuttavia, in attesa dell'emissione del nuovo Regolamento ai sensi dell'art. 102, comma 8, D.lgs 50/2016, sul tema dei collaudi risultano vigenti le disposizioni di cui al D.P.R 207 del 2010, artt. 215-238, che comportano, tra le altre cose, il mantenimento degli attuali criteri di Collaudo, secondo i quali, per i lavori di importo superiore a € 1.000.000,00 è prevista obbligatoriamente, l'emissione del Certificato di Collaudo.

Il Collaudo tecnico-amministrativo ha lo scopo di verificare e certificare:

- l'esecuzione dell'opera o del lavoro a regola d'arte e secondo il progetto approvato e le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle eventuali varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi approvati dalla stazione appaltante;
- la corrispondenza dei dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi fra gli stessi e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste;
- l'espletamento tempestivo e diligente delle procedure espropriative, ove previste per l'occupazione temporanea di aree, e poste a carico dell'Appaltatore;
- il pagamento dei lavori eseguiti calcolato in rispetto ai prezzi di contratto (progetto originario e/o nuovi prezzi approvati in corso d'opera);
- l'attività dovrà inoltre riguardare l'esame delle riserve dell'Appaltatore (sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa), se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale.

Il Collaudo statico è comprensivo di tutte le attività, definite al Capitolo 9 del D.M. 17 gennaio 2018 "Norme tecniche per le Costruzioni", delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto e nelle eventuali varianti, relative agli interventi di manutenzione in oggetto.

Gli importi, la suddivisione in lotti e la durata dell'appalto sono riportati nel Disciplinare di Gara.

L'Aggiudicatario di ciascun lotto si obbliga ad accettare i singoli CA emessi dalla SA per l'intera durata dell'AQ, a decorrere dalla stipula dell'AQ stesso o fino all'esaurimento

dell'importo di spesa del singolo lotto, ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza del termine dell'AQ.

Le Prestazioni di cui ai singoli CA non sono predeterminate nel numero, ma saranno individuate dalla SA nel corso dell'AQ.

Di conseguenza l'Appaltatore sarà tenuto a fornire, alle condizioni economiche e tecnico - organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente i Servizi che verranno effettivamente ordinati, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine dell'AQ, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite.

Verificandosi tale ipotesi, l'OE non potrà pretendere maggiori compensi rispetto alle condizioni indicate in offerta. I Servizi dovranno, quindi, essere regolarmente prestati sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli indicati, senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa né pretendere risarcimenti o muovere eccezioni. L'importo contrattualizzato dal singolo CA remunera tutte le attività che l'OE dovrà espletare. L'OE, pertanto rinuncia sin da ora a richiedere qualsiasi ulteriore corrispettivo, per l'intera durata dell'AQ.

Tutti i corrispettivi, così come offerti in sede di gara dall'OE aggiudicatario, sono comprensivi dei costi indiretti o spese generali, dell'utile di impresa, degli oneri e obblighi di cui all'art. 7 del presente CSA e dei costi di tutti gli apprestamenti, mezzi, strumenti e personale necessari per il Collaudo tecnico-amministrativo e statico delle opere, incluse tutte le spese di vitto, alloggio e trasferta per sopralluoghi, riunioni e visite di Collaudo.

3.2 Descrizione dei Servizi

Nel presente articolo sono riportate la descrizione e le tipologie di Servizi oggetto del presente AQ.

3.2.1 Collaudo tecnico-amministrativo

Il CTA, sulla base dei documenti tecnico-amministrativi necessari alla corretta e completa esecuzione delle attività di verifica, ha la responsabilità, in linea con la normativa vigente di:

- effettuare i collaudi finali o in corso d'opera sulla base dell'incarico ricevuto;
- fissare le visite con la cadenza adeguata all'accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori;
- effettuare i necessari sopralluoghi e procedere alla verifica della buona esecuzione dei lavori attraverso gli accertamenti, i saggi e i riscontri;
- emettere il Certificato di Collaudo al termine degli accertamenti tecnico-amministrativi svolti;
- trasmettere il Certificato di Collaudo, con tutta la documentazione a supporto, al RUP.

3.2.2 Collaudo statico

Il CS, sulla base dei documenti necessari alla corretta e completa esecuzione delle attività di verifica, ha la responsabilità, in linea con la normativa vigente di:

- eseguire il Collaudo in corso d'opera in conformità a quanto stabilito dalle norme vigenti;
- effettuare le visite e redigere i relativi verbali in corso d'opera sulla base dell'incarico ricevuto;
- emettere il Certificato di Collaudo statico dopo la Relazione a Strutture Ultimate del DL;
- trasmettere il Certificato di Collaudo, con tutta la documentazione a supporto, al RUP.

3.2.3 Salute e sicurezza

L'OE, prima dell'inizio delle attività, dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

L'OE è tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'OE è tenuto altresì a provvedere al rispetto dei seguenti punti di carattere esemplificativo e non esaustivo:

- a. far osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;
- b. disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati e utilizzino i dispositivi personali di protezione individuale e collettiva appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare;
- c. curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- d. informare immediatamente il RUP/DEC in caso di infortunio o di incidente occorso durante le attività, fornendo le informazioni e i dati inerenti ogni evento infortunistico verificatosi ai propri dipendenti e ogni incidente, ottemperando, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
- e. Per chi accede al by bridge o alle piattaforme: formazione e addestramento particolare, in base all'art. 37 D.Lgs 81/2008 (lavori in quota) e in base all'art. 77, comma 5 D.Lgs 81/2008 (DPI di terza categoria);
- f. Per chi guida il by bridge o le piattaforme: utilizzatori di attrezzature particolari quali le seguenti (rif. Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012+ art. 73, comma 5 D.Lgs 81/2008). Vi sono soggetti formatori autorizzati e programmi di durata minima, differenziati per tipologia di piattaforma;
- g. Per tutti quelli che lavorano su strada: autorizzazione a manovra secondo formazione e procedure ASPI, relativamente al nuovo decreto segnaletica e ai cantieri autostradali (D. I. 22.01.2019).

La SA avrà facoltà di compiere ispezioni, accertamenti e verifiche nonché di richiedere informazioni all'OE circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola.

In caso di mancata osservanza da parte dell'OE delle previsioni di cui alla presente clausola, la SA ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità dell'OE per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell'esercizio delle attività contrattuali.

In tutti i casi in cui siano accertate dalla SA, violazioni da parte dell'OE o di eventuali subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno immediatamente sospesi.

Nei predetti casi l'OE dovrà mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive opportune.

Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008) che forma parte integrante e sostanziale del Contratto.

Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare, ridurre, valutare e prevenire i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte e propri delle stesse attività dall'OE e quelle svolte dai lavoratori della SA e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, verrà allegato ai singoli Contratti Attuativi con l'indicazione delle specifiche misure da adottare e degli oneri da interferenza. Tale documento sarà condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in sede di riunione preliminare di cooperazione e coordinamento congiunta tra le Parti prima dell'inizio delle lavorazioni e dell'esecuzione del Contratto Attuativo. Il D.U.V.R.I. sarà suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al contratto attuativo, in caso di modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante l'esecuzione dei lavori o durante la Prestazione.

Nel D.U.V.R.I è presente la stima dei costi previsti per la sicurezza.

4 DISCIPLINA ECONOMICA

4.1 Remunerazione delle attività

Nel presente articolo si riporta la modalità di remunerazione delle attività di Collaudo tecnico-amministrativo e statico.

4.1.1 Collaudo tecnico-amministrativo

Per ogni specifico CA il Servizio di Collaudo tecnico-amministrativo sarà remunerato attraverso l'applicazione della tariffa di cui al D.M. 17 giugno 2016, relativa alla Prestazione professionale Qdl.01, con riferimento alle categorie di opere oggetto di gara e applicata all'importo totale dei lavori relativi all'insieme delle opere oggetto di Collaudo, al netto dei costi per la sicurezza, desunto dai computi metrici estimativi del progetto esecutivo e specificato in RDS, a cui sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

In relazione ad opere non riconducibili alle categorie e alle prestazioni indicate nell'allegato "Determinazione dei corrispettivi", per le quali si rendono eventualmente necessari i servizi oggetto della presente procedura, la SA si riserva la facoltà di esplicitare tali interventi nelle RDS e nei CA che indicheranno di volta in volta le categorie e le prestazioni di riferimento del D.M. 17 giugno 2016.

Per ogni Prestazione richiesta nell'ambito dello specifico CA, il corrispettivo sarà quindi liquidato, al netto dell'anticipazione di cui all'art. 35, comma 18 del Codice, dopo l'emissione del relativo Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo.

Ai fini della remunerazione il RUP provvederà autonomamente entro 30 giorni a trasmettere il certificato di pagamento del corrispettivo che autorizza l'emissione di fattura.

4.1.2 Collaudo statico

Per ogni specifico CA il Servizio di Collaudo statico sarà remunerato attraverso l'applicazione della tariffa di cui al D.M. 17 giugno 2016, relativa alla Prestazione professionale Qdl.03, con riferimento alle categorie di opere S.01, S.02, S.03, S.04 e S.05, applicata all'importo totale dei lavori relativi all'insieme delle opere strutturali oggetto di Collaudo, al netto dei costi per la sicurezza, desunto dai computi metrici estimativi del progetto esecutivo e specificato in RDS, a cui sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

In relazione ad opere strutturali non riconducibili alle categorie di cui sopra, eventualmente previste dai progetti esecutivi degli interventi ed esplicitati nelle RDS e nei CA, le RDS e i CA indicheranno di volta in volta le categorie di riferimento del D.M. 17 giugno 2016.

In ciascun CA il corrispettivo totale sarà ripartito tra le singole opere strutturali in maniera proporzionale ai relativi importi dei lavori, ai fini della determinazione del corrispettivo riferito a ciascuna singola opera e alla successiva liquidazione.

Per ciascuna opera strutturale nell'ambito dello specifico CA, il corrispettivo sarà quindi liquidato, al netto dell'anticipazione di cui all'art. 35, comma 18 del Codice, dopo l'emissione del relativo Certificato di Collaudo statico.

Ai fini della remunerazione il RUP provvederà autonomamente entro 30 giorni a trasmettere il certificato di pagamento del corrispettivo che autorizza l'emissione di fattura.

5 ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

5.1 Richiesta di Servizi RDS

Per l'attivazione dei Servizi oggetto dell'AQ, il RUP/DEC provvede all'emissione di una RDS. La RDS indicherà l'elenco delle opere da collaudare (definito sulla base della WBS dell'intervento), i relativi importi di progetto al netto dei costi per la sicurezza, le categorie di opere di riferimento del D.M. 17 giugno 2016 e il termine ultimo entro il quale dovrà essere emesso e trasmesso al RUP il Certificato di Collaudo tecnico – amministrativo e/o statico. Nel caso di Collaudo statico, tale Certificato viene emesso dopo la consegna della Relazione a Strutture Ultimate da parte del DL.

In relazione ad opere non riconducibili alle categorie e alle prestazioni indicate nell'allegato "Determinazione dei corrispettivi", per le quali si rendono eventualmente necessari i servizi oggetto della presente procedura, la SA si riserva la facoltà di esplicitare tali interventi nelle RDS e nei CA che indicheranno di volta in volta le categorie e le prestazioni di riferimento del D.M. 17 giugno 2016.

Alla RDS sarà inoltre allegato il progetto esecutivo degli interventi nell'ambito dei quali ricadono le opere da collaudare.

Al ricevimento della RDS, l'OE provvede prontamente a formulare la propria PTE come descritto nell'art. 5.2.

5.2 Proposta Tecnico-Economica (PTE)

L'OE deve formulare la PTE entro un tempo correlato all'entità della richiesta e comunque entro un massimo di 10 (dieci) GNC dalla ricezione della RDS salvo diverse e più estensive indicazioni da parte del RUP. La mancata presentazione della PTE entro i termini sopra descritti comporta l'applicazione da parte della SA delle penali previste al successivo art. 5.7.

L'emissione e la trasmissione della PTE da parte dell'OE non è impegnativa nei confronti della SA, fino a quando le Parti non avranno sottoscritto il relativo CA.

Quest'ultima, infatti, potrà riservarsi la facoltà di eseguire in proprio parte o in tutto i Servizi di che trattasi, senza che l'OE possa avanzare richieste di alcuna natura.

Nella PTE, e di conseguenza nei CA, saranno riportati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti informazioni:

1. l'oggetto della Prestazione;
2. l'indicazione del nominativo del CTA e/o CS, allegando la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di legge. L'OE dovrà dare la prova che i Collaudatori indicati siano in possesso dei requisiti minimi di legge, che dovranno essere verificati all'emissione del singolo CA da parte del RUP/DEC.

3. il corrispettivo totale del Collaudo tecnico-amministrativo e/o statico dell'insieme di opere indicate nella RDS, in accordo con i termini economici offerti per l'AQ aggiudicato;
4. il corrispettivo del Collaudo tecnico-amministrativo e/o statico delle opere indicate nella RDS, determinato sulla base del corrispettivo totale e della relativa remunerazione, secondo quanto previsto dall'art. 4.1 del presente CSA;
5. eventuali ulteriori dettagli richiesti tramite RDS.

Il RUP/DEC si riserva il diritto di formulare osservazioni e richieste di rettifica alla PTE qualora risultasse non conforme o non adeguata alle disposizioni dell'AQ o della RDS, entro 7 GNC. In questo caso l'OE dovrà, entro 3 GNC dalle osservazioni, replicare con la revisione della PTE o con una motivata argomentazione a sostegno della PTE originale.

In funzione della replica il RUP/DEC valuterà, entro 5 GNC, se accettare o meno la nuova PTE o la PTE originale.

5.3 Contratti Attuativi

Nessun Servizio potrà essere intrapreso (salvo i casi di somma urgenza o comunicazione scritta da parte del RUP) ed essere contabilizzato in mancanza di espressa previsione nel relativo CA.

Qualora il RUP/DEC intendesse dare seguito alla PTE ricevuta, emetterà un CA entro 10 GNC dall'accettazione della PTE ed invierà lo stesso all'OE per la sua definitiva accettazione. I Servizi saranno formalmente attivati mediante la sottoscrizione dei CA tra le Parti. Ciascun CA potrà ricomprendere al suo interno entrambi i Servizi di Collaudo tecnico-amministrativo e Collaudo statico, relativi allo stesso intervento o ad interventi diversi.

A ciascun CA sarà allegato il progetto esecutivo dell'intervento nell'ambito del quale ricadono le opere da collaudare.

Ciascun CA indicherà l'elenco delle opere da collaudare (definito sulla base della WBS dell'intervento), i relativi importi di progetto al netto dei costi per la sicurezza, le categorie di opere di riferimento del D.M. 17 giugno 2016 e il termine ultimo entro il quale dovrà essere emesso e trasmesso al RUP il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo e/o statico delle opere. Nel caso di Collaudo statico, tale Certificato viene emesso dopo la consegna della Relazione a Strutture Ultimate da parte del DL.

Nel CA saranno specificati sia il corrispettivo totale che i corrispettivi riferiti alle singole opere, determinati secondo quanto previsto dall'art. 4.1 del presente CSA e specificati nella PTE.

Il CA costituirà altresì atto di nomina del Collaudatore, il cui nominativo sarà quindi specificato all'interno del CA stesso.

In riferimento all'attività di collaudo tecnico-amministrativo è facoltà del RUP richiedere, nel caso di interventi di notevole complessità, la costituzione di una Commissione di Collaudo. Tale Commissione sarà composta dal CTA dell'OE e da uno o più membri che saranno individuati dal RUP all'interno della struttura "Coordinamento Collaudi Tecnico-Amministrativi e Verifiche Operative" della Direzione Gestione Rete di Autostrade per l'Italia.

L'eventuale costituzione della suddetta Commissione Collaudi dovrà essere esplicitata all'interno dei singoli CA.

I CA saranno stipulati sulla base della documentazione di gara e nel rispetto di quanto riportato nell'AQ di riferimento.

La stipulazione del CA da parte dell'OE equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti e delle norme che regolano l'esecuzione dell'AQ e del relativo CA.

Resta a carico dell'OE ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento delle Prestazioni, rimanendo l'OE stesso organicamente esterno e indipendente dagli uffici della SA. Nel caso di discordanza tra AQ e CA, prevale la soluzione più aderente alle finalità cui è riferita la Prestazione in base a Disposizioni Normative tecnico-prescrittive, decisa ad insindacabile giudizio della SA.

Qualora nel corso della Prestazione le Parti dovessero constatare che nei documenti contrattuali e relativi allegati non siano stati specificati alcuni dettagli nelle Prestazioni e/o elementi e/o caratteristiche tecnologiche e/o materiali, necessari per un più efficace risultato della Prestazione nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, l'OE è tenuto a seguire gli ordini che in proposito impartirà la SA. L'OE è sempre tenuto a segnalare eventuali carenze che dovesse riscontrare.

Le disposizioni e prescrizioni dovranno essere eseguite dall'OE con la massima cura e prontezza.

L'OE dichiara che alla data di stipula del CA non sussistono impedimenti alla sua sottoscrizione e che, in particolare, rispetto a quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento:

- non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- non ricorre alcuna ipotesi di incompatibilità e/o di conflitto d'interessi in relazione allo svolgimento dell'incarico;
- non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'Ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento;
- non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale e che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. A tale scopo sarà acquisita l'autocertificazione, di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, dall'OE, che ne assume ogni responsabilità, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 89 del citato decreto legislativo.

Fermo restando quanto sopra, in ogni caso, la SA rimane completamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni, diretti o verso terzi, che si dovessero verificare durante l'esecuzione delle Prestazioni previste nei singoli Contratti Attuativi stipulati a valere sull'AQ.

5.4 Regime di Somma Urgenza

Per intervenute e indifferibili esigenze di sicurezza dell'infrastruttura autostradale, degli utenti, delle strutture adiacenti o limitrofe o degli operatori incaricati di altri appalti, il RUP/DEC potrà richiedere l'espletamento di Servizi in regime di Somma Urgenza tramite Ordine di Servizio del RUP. Tale fattispecie è limitata ai casi (e non alle modalità di gestione) individuati all'art. 163 comma 1 del Codice.

In tale OdS verranno indicati i Servizi da attivare, tutte le informazioni necessarie all'espletamento e le relative tempistiche attuative. Per quanto concerne la remunerazione, l'OE provvederà, al completamento del Servizio, a trasmettere la rendicontazione delle attività rese impiegando ove possibile la rendicontazione di cui all'art. 4.1.

In tali casi l'OE non potrà rifiutarsi di dare esecuzione alle Prestazioni nel rispetto delle tempistiche imposte dal RUP/DEC in ragione dell'urgenza, pena l'esecuzione di ufficio con ogni addebito della maggior spesa che la SA dovesse sostenere rispetto alle condizioni di AQ e con le penalità previste dal presente CSA.

5.5 Molteplicità dei Servizi e requisiti dei Collaudatori

La SA potrà richiedere all'OE, l'esecuzione anche in parallelo di diversi Servizi per ciascun lotto fino ad un numero minimo per anno, in accordo con quanto riportato nella tabella che segue.

Lotto	Direzione di Tronco	Numero minimo di Servizi per anno
Lotto 1	DT1 Genova	20
Lotto 2	DT2 Milano	20
Lotto 3	DT3 Bologna	12
Lotto 4	DT4 Firenze	12
Lotto 5	DT5 Fiano Romano	12
Lotto 6	DT6 Cassino	12
Lotto 7	DT7 Pescara	20
Lotto 8	DT8 Bari	8
Lotto 9	DT9 Udine	12

Qualora in sede di offerta l'OE abbia garantito la possibilità di gestire un numero superiore di Servizi per anno, la SA si riserva la facoltà di richiedere l'attivazione di tali Servizi aggiuntivi.

L'OE dovrà essere in grado di gestire anche contemporaneamente le relative attività, dotandosi di un'opportuna struttura organizzativa, nel rispetto di quanto previsto dall'art.216 comma 10 del DPR 207/2010.

Per ciascun lotto, l'OE dovrà garantire la disponibilità di un numero sufficiente di figure per il ruolo di CTA e CS, al fine di assicurare lo svolgimento del numero minimo di servizi di cui sopra. Si precisa che le figure del CTA e del CS possono coincidere, fermo restando il possesso dei requisiti di legge, che saranno verificati in sede di aggiudicazione della gara.

L'OE dovrà dare la prova che i Collaudatori indicati siano in possesso dei requisiti minimi di legge, che dovranno essere verificati all'emissione del singolo CA da parte del RUP/DEC.

Laddove un Concorrente dovesse risultare aggiudicatario di più lotti, l'impegno ad eseguire in contemporanea più CA secondo quanto previsto nel presente articolo, dovrà essere garantito con riferimento a tutti i lotti di cui lo stesso risulterà aggiudicatario.

Tutti i requisiti minimi richiesti alla figura del Collaudatore sono disciplinati all'interno dell'art. 216 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010. In via del tutto generale, l'incarico di Collaudo tecnico-amministrativo può essere conferito ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- Laurea in Ingegneria o Architettura (comprese lauree brevi o diploma universitario);
- Abilitazione professionale;
- Iscrizione da almeno 5 anni al rispettivo albo professionale (requisito non richiesto ai dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici).

In accordo con l'art.7 della Legge n. 1086 del 5 novembre 1971, il Collaudo statico deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.

5.6 Controllo sull'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi

Il controllo periodico sull'avanzamento delle attività dell'OE è finalizzato a:

- consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento dell'esecuzione delle attività oggetto del Servizio;
- identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sull'esecuzione, proponendo le adeguate azioni correttive;
- identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso;
- fornire un supporto continuo all'OE.

La SA si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle Prestazioni; a tal fine l'OE, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile l'attività di verifica.

Il RUP/DEC evidenzia in forma scritta le eventuali non conformità riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali e l'OE sarà chiamato a rispondere evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere. Ove le non conformità evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, il RUP/DEC si riserva la facoltà di applicare le penali secondo quanto previsto all'art. 5.7 ovvero nei casi più gravi di risolvere il CA ai sensi dell'art. 9.1.

L'OE è tenuto ad effettuare incontri periodici con la SA, con frequenza definita dal RUP a seconda del caso, per far fronte a particolari problematiche che potrebbero insorgere.

L'OE è tenuto ad effettuare, senza ulteriori compensi, le modifiche necessarie all'ottenimento della verifica con esito positivo, entro i tempi che verranno stabiliti nel corso delle attività di verifica stessa. L'OE è obbligato a far presente al RUP/DEC evenienze,

emergenze o condizioni che si verifichino nello svolgimento delle Prestazioni, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

5.7 Penali

In caso di inadempimenti contrattuali, per i quali è accertata la responsabilità dell'OE, ovvero in assenza di elementi/cause direttamente riconducibili all'operato della SA o oggettive condizioni di impedimento, quest'ultima può applicare le penali di seguito definite, ferme restando eventuali ulteriori ipotesi e relative penali previste specificatamente nei singoli CA.

Penali per mancata o tardiva attivazione, erogazione e ultimazione di Servizi:

1. in caso di ritardo nella consegna della proposta tecnico economica (PTE) da parte dell'Appaltatore, rispetto al termine di cui all'art. 5.2, sarà applicata la penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo;
2. in caso di tardivo avvio del Servizio rispetto ai termini pattuiti in CA, per ogni GNC, sarà applicata la penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo;
3. in caso di tardivo avvio del Servizio rispetto ai termini richiesti nei casi di Somma Urgenza (così come descritta al precedente paragrafo 5.4), per ogni GNC, sarà applicata la penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo;
4. in caso di mancato rispetto del termine previsto per l'emissione e la trasmissione al RUP di un Certificato di Collaudo, sarà applicata la penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale, per ogni giorno di ritardo.

Penali per difformità o inadeguatezza nell'erogazione di Servizi:

1. in caso di mancata ottemperanza ad un OdS del RUP o del DEC nei termini ivi prescritti, sarà applicata la penale pari all'1‰ dell'importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo;
2. Nel caso in cui le figure professionali proposte non fossero in possesso dei requisiti normativi richiesti, l'OE le dovrà sostituire entro 15 giorni dalla relativa istanza della SA. In caso di mancata sostituzione delle figure professionali ritenute non adeguate ai livelli prestazionali di cui all'AQ e al relativo CA e proposte dall'OE, a partire dal 16° giorno dalla data di richiesta del RUP/DEC verrà applicata una penale pari all'1‰ dell'importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo sulla mancata sostituzione;
3. In caso di difformità o inadeguatezza di un Servizio rispetto alle disposizioni di cui all'AQ o del CA relativo e di mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai capitoli tecnici, norme e disposizioni operative, non eventualmente sanate entro il termine di cui al successivo art. 5.8, sarà applicata la penale pari all'0,5‰ dell'importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo.

Le penali di cui al presente articolo sono cumulabili e non recuperabili.

L'importo complessivo delle penali irrogate secondo le modalità sopra determinate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto dello specifico CA, secondo quanto

stabilito dall'articolo 113 bis, comma 4 del Codice; qualora il valore cumulato della penale risulti superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 9 del presente CSA.

La SA ha, altresì, la facoltà di risolvere l'AQ, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate nell'ambito dei diversi CA raggiunga il 10% del valore netto dell'AQ, in applicazione di quanto previsto all'art. 9 del presente CSA.

La penale è applicata dal RUP previa contestazione scritta, avverso la quale l'OE avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal suo ricevimento. Nel caso in cui l'OE non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della SA, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alla penale applicata dalle competenze spettanti all'OE in base al CA, ovvero dalla cauzione definitiva.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali maggiori danni subiti dalla SA o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o ulteriori costi che la SA stessa debba sostenere per cause imputabili all'Appaltatore.

5.8 Inadempimento di un CA

In caso di mancata o ritardata esecuzione di una qualsiasi Prestazione oggetto di un CA per negligenza dell'OE, la SA provvederà a diffidare l'OE, assegnandogli un nuovo termine entro cui dare corso alla relativa esecuzione.

Fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 5.7, trascorso infruttuosamente tale termine la SA si riserva:

- il diritto di servirsi di altro soggetto, tenendo responsabile l'OE di ogni danno e maggiori spese che dal ritardo e dal provvedimento dovessero derivare;
- di procedere alla risoluzione contrattuale del singolo CA per il quale si è verificata la suddetta circostanza, con facoltà di considerare risolto di diritto l'intero AQ ai sensi dell'art. 9 del presente CSA.

6 ESECUZIONE DELL'AQ E NORME GENERALI

6.1 Modalità di esecuzione dei Servizi

Le prestazioni dei Servizi devono essere improntate alla più efficace organizzazione delle modalità gestionali, alla programmazione delle attività operative e alla efficace gestione dei flussi informativi, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e di massimizzare il livello di qualità dei Servizi prestati.

I Servizi dovranno essere prestati in regime di gestione, assistenza e conduzione integrata e continuativa.

Le Prestazioni fornite dall'OE devono procedere secondo la logica del controllo di qualità con assunzione piena della responsabilità del risultato finale.

Tutte le attività dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, rispettando le prescrizioni dei CA e del CSA.

L'OE pertanto si impegna, alle condizioni che seguono e con organizzazione di personale e mezzi propri, ad espletare, a favore e per conto della SA le attività, che verranno commissionate dalla SA stessa con incarichi specifici.

In ogni caso, la SA rimane completamente manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni, diretti o verso terzi, che si dovessero verificare durante l'esecuzione delle Prestazioni previste nei singoli CA stipulati a valere sull'AQ.

6.1.1 Esecuzione del Servizio di Collaudo tecnico-amministrativo

Attività propedeutiche al Collaudo tecnico-amministrativo

Entro i 30 giorni successivi alla data di consegna dei lavori, nei casi di Collaudo in corso d'opera, oppure entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori in caso di Collaudo finale, la SA, col supporto del RUP, nomina il CTA tramite sottoscrizione del CA.

La lettera di incarico, conformemente ai requisiti previsti dalla normativa vigente, definisce e individua, tra l'altro:

- il RUP, con cui il CTA deve interfacciarsi;
- il contenuto specifico dell'incarico;
- i termini di esecuzione dell'incarico medesimo.

Documentazione necessaria per l'esecuzione del Collaudo tecnico-amministrativo

Il RUP deve provvedere a inviare tempestivamente al CTA la seguente documentazione, necessaria per lo svolgimento del suo incarico:

- a) la copia conforme del contratto d'appalto e dei documenti facenti parte integrante del contratto, nonché il provvedimento di approvazione del progetto;
- b) eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi;

- c) copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal DL;
- d) verbale di consegna dei lavori;
- e) disposizioni del responsabile del procedimento e Ordini di Servizio e rapporti periodici emessi dal DL;
- f) eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;
- g) certificato di ultimazione lavori;
- h) originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente regolamento;
- i) verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità;
- j) conto finale dei lavori;
- k) relazione del DL in accompagnamento al conto finale, relativa documentazione allegata nonché l'esito dell'avviso ai creditori (previsto all'articolo 218);
- l) relazione del responsabile del procedimento sul conto finale;
- m) relazione riservata del RUP ed eventualmente del DL, sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori non definite in corso d'opera mediante transazioni o accordi bonari;
- n) certificati inerenti ai controlli eseguiti conformemente al piano per i controlli da effettuare in cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori, nel caso di interventi particolare complessità o di particolare rilevanza architettonica o ambientale;
- o) certificati di cui all'articolo 79, comma 17, limitatamente ai lavori relativi alla categoria OS 12-A (l'esecutore presenta una certificazione del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e la corretta installazione degli stessi);
- p) eventuale aggiornamento del piano di manutenzione.

Il CTA, in occasione delle visite di Collaudo, ha la facoltà di richiedere al RUP o al DL, la documentazione tecnico-amministrativa disponibile nonché le prove di accertamento della qualità lavori.

Nel caso di incarico conferito in corso d'opera, il RUP deve trasmettere sollecitamente al CTA la documentazione sopra indicata alle lettere a), b), c), d), e) ed f), integrandola successivamente con gli altri atti.

Definizione della data del Collaudo tecnico-amministrativo

Il CTA, successivamente all'esame dei documenti acquisiti, comunica la data di visita/visite di Collaudo e controlli tecnico-amministrativi al RUP, che a sua volta dovrà informare tutti gli interlocutori che intervengono durante le visite.

Il CTA redige un verbale per ciascuna visita di Collaudo, all'interno del quale riporta:

- le proprie osservazioni;
- le singole operazioni, le verifiche e le prove compiute;
- il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti (i punti di esecuzione dei saggi vengono riportati sui disegni di progetto o individuati nel verbale);
- le indicazioni delle ulteriori richieste del CTA.

Il verbale viene sottoscritto oltre che dal CTA, anche dal DL e dal RUP.

Svolgimento del Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera

Il Collaudo in corso d'opera è obbligatorio nei seguenti casi:

- qualora la DL sia effettuata dai soggetti a cui ASPI abbia già affidato incarichi di progettazione nelle fasi preliminare, definitiva o esecutiva;
- per opere di particolare complessità tecnica, quali quelli nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza ovvero lavori di importo superiore a 25 milioni di euro;
- nel caso di progetto integrale di un intervento, vale a dire un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;
- per opere o lavori comprendenti lavorazioni significative e non abituali, per le quali non sia possibile effettuare l'ispezione in fase di Collaudo finale;
- nel caso di intervento affidato in concessione, nonché con dialogo competitivo o mediante locazione finanziaria;
- nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni;
- nel caso di affidamento: a) della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice; (b) della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta.

Le visite vengono eseguite con la cadenza adeguata all'accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. Il CTA è tenuto comunque a fissare le visite di Collaudo in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento, vale a dire:

- nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma;
- durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni e in generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di Collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione.

Inizio e termine del Collaudo tecnico-amministrativo

Il RUP, nello svolgimento della sua attività di sorveglianza dei lavori, deve vigilare affinché il CTA concluda le attività di competenza nei termini di legge. Nel caso del protrarsi delle attività, il CTA dà formale comunicazione al RUP del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine prefissato e delle relative cause con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di Collaudo. Il RUP, nel caso di ritardi attribuibili al CTA, può assegnare un termine non superiore a 30 giorni per il completamento delle operazioni. Trascorso inutilmente tale termine il RUP, attiva le azioni conseguenti. Il Collaudo deve essere concluso entro i sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, fermo restando per il RUP il rispetto della trasmissione della contabilità finale nei tempi previsti.

Il CTA deve effettuare i necessari sopralluoghi e procedere alla verifica della buona esecuzione dei lavori attraverso gli accertamenti, i saggi e i riscontri che, a seconda dei casi, ritenga più opportuni, in forza di quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Visita finale e valutazione del Collaudatore tecnico-amministrativo

Il RUP provvede a trasmettere al CTA, per permettere a quest'ultimo l'avvio di una prima fase di valutazione, la seguente documentazione ricevuta dal DL entro i 3 mesi successivi alla data di ultimazione dei lavori: il Conto Finale dei lavori unitamente ad una relazione in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Entro i successivi 60 giorni, il RUP redige una propria Relazione sul Conto Finale, alla quale deve allegare i documenti previsti dalla normativa vigente. Il RUP trasmette la propria Relazione sul Conto Finale al CTA, che successivamente all'esame dei documenti acquisiti, comunica la data della visita definitiva di Collaudo e controlli tecnico-amministrativi al RUP.

Il CTA deve redigere le relazioni, sul comportamento dell'Appaltatore, sulla collaudabilità o meno dell'opera, sulle eventuali penali da applicare, sulle azioni successive e le necessarie rettifiche al Conto Finale in caso di discordanze tra la contabilità e lo stato di fatto, ecc. In caso di discordanze tra la contabilità e lo stato di fatto, il CTA deve riferirne al RUP per le azioni successive e le necessarie rettifiche al conto finale.

In caso di difetti o mancanze tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile il CTA deve rifiutare l'emissione del Certificato di Collaudo e informarne, per il tramite del RUP, la SA, con le modalità di cui all'art. 232 del Regolamento (fino all'emanazione del nuovo Regolamento ex art. 102 D.lgs 50/2016, vd. l'art. 227 del D.P.R. n. 207/2010).

In caso di difetti e mancanze riparabili in breve tempo, il CTA prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando un termine entro cui realizzarle.

Il Certificato di Collaudo non è rilasciato sino a che, da apposita dichiarazione del DL, confermata dal RUP, non risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli.

Ultimate le lavorazioni richieste per la risoluzione delle criticità, il CTA, ove ritenga collaudabile il lavoro, redige il Certificato di Collaudo.

In caso di lavorazioni ritenute meritevoli di Collaudo da parte del CTA, ma non preventivamente autorizzate, lo stesso sospende il rilascio del Certificato di Collaudo e ne riferisce al RUP proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni.

Redazione e trasmissione del Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo

Ultimate le operazioni di cui sopra, il CTA, ove ritenga collaudabile il lavoro, redige entro 6 mesi successivi all'ultimazione dei lavori il Certificato di Collaudo che deve contenere gli elementi di cui all'art. 229 del Regolamento (fino all'emanazione del nuovo Regolamento ex art. 102 D.lgs 50/2016).

Il CTA deve trasmettere il Certificato di Collaudo all'Appaltatore per la sua accettazione, nei termini e con le modalità di cui all'art. 233 del Regolamento (fino all'emanazione del nuovo Regolamento ex art. 102 D.lgs 50/2016).

In caso di richieste da parte dell'Appaltatore, il CTA formula le proprie considerazioni al RUP.

Al termine di tutte le operazioni di Collaudo il CTA deve trasmettere al RUP tutta la documentazione di cui all'art. 234 del Regolamento (fino all'emanazione del nuovo Regolamento ex art. 102 D.lgs 50/2016), tra cui:

- i documenti amministrativi e contabili ricevuti;
- i verbali di visita;
- la dichiarazione del DL attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'Organo di Collaudo;
- il Certificato di Collaudo;
- le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'Appaltatore nel Certificato di Collaudo.

Il Certificato di Collaudo è sottoposto al RUP per presa visione.

Approvazione del Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo

Il RUP trasmette la documentazione ricevuta di cui sopra, unitamente al proprio parere, alla SA, per l'approvazione del Collaudo.

La SA, entro 60 giorni dall'emissione del Certificato di Collaudo, esaminata la documentazione ricevuta dal RUP, si esprime sull'ammissibilità dello stesso, sottoscrivendo apposito documento.

Entro 2 anni dall'emissione del Certificato di Collaudo, il RUP sottopone la documentazione alla SA, che provvede all'approvazione del Certificato di Collaudo, sottoscrivendo apposito documento. Decorsi comunque due anni e due mesi dalla data di emissione, il Certificato di Collaudo si intende approvato, anche qualora l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

6.1.2 Esecuzione del Servizio di Collaudo statico

Attività propedeutiche al Collaudo statico

Per tutte le costruzioni in conglomerato cementizio armato e a struttura metallica, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, è necessario effettuare il Collaudo statico.

Il Collaudo statico, tranne casi particolari, va eseguito in corso d'opera quando vengono posti in opera elementi strutturali non più ispezionabili, controllabili e collaudabili a seguito del proseguire della costruzione. Le opere non possono essere messe in esercizio prima dell'esecuzione del Collaudo statico. Tale Collaudo viene recepito nell'ambito del Collaudo tecnico amministrativo dell'opera.

Il RUP comunica al DL e all'Appaltatore, il nominativo del CS individuato. La nomina del CS avviene tramite sottoscrizione del CA, all'interno del quale, conformemente ai requisiti previsti dalla normativa vigente, si definisce e individua, tra l'altro:

- il RUP con cui il CS dovrà interfacciarsi;
- il contenuto specifico e i termini di esecuzione dell'incarico.

Documentazione necessaria per l'esecuzione del Collaudo statico

Il RUP, all'atto della nomina, consegna al CS:

- a) la copia del progetto da depositare ed eventuali varianti che coinvolgano l'aspetto strutturale (che vanno depositate con le stesse modalità del progetto esecutivo);
- b) l'elenco delle opere da collaudare desunto dalla WBS;
- c) il programma dei lavori;
- d) il nominativo del DL e dell'Appaltatore.

Il RUP, all'atto della consegna al CS della copia del progetto, richiede il Piano di Collaudo statico che costituisce il riferimento temporale per gli accertamenti, relativi a ciascuna opera di cui alla WBS. Nel Piano di Collaudo, condiviso con la DL e l'Appaltatore, deve essere incluso, per ciascuna opera, il "Programma e modalità di prova", nel quale sono indicati: i tipi di prova, gli elementi da sottoporre a prova, gli strumenti di lettura, le relative modalità di lettura, la necessità di mezzi (cestelli porta persone, demolitori, carotatrici, torri faro ecc.), gli apprestamenti ed operatori per l'assistenza tecnica alle prove, le scadenze temporali in funzione del Programma Operativo Dettagliato dell'Appaltatore, quant'altro necessario per consentire al RUP e al DL (secondo competenze) l'organizzazione delle prove, sia come carichi di prova sia come predisposizioni degli strumenti necessari sia per il monitoraggio dei tempi.

Il DL deve trasmettere tempestivamente al CS gli atti progettuali e contrattuali dell'opera da assoggettare a Collaudo. Il CS, successivamente all'esame dei documenti acquisiti, comunica la data di visita/visite di Collaudo al RUP ed al DL invitandoli tramite lettera di preavviso a presenziare insieme all'Appaltatore.

Definizione delle visite di Collaudo statico

Il CS deve effettuare le ispezioni dell'opera alla presenza del DL e dell'Appaltatore, confrontando in contraddittorio con questi il progetto depositato in cantiere rispetto a quanto costruito.

Il DL, unitamente al RUP, controlla la regolarità dell'esecuzione del contratto e coadiuva il CS ai fini dell'espletamento delle attività di Collaudo. In particolare, il DL deve:

- fornire al CS i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare;
- informare il CS sull'avanzamento dei lavori, con particolare riferimento alle lavorazioni il cui esame sia possibile solo durante l'esecuzione (opere di fondazione, posizionamento armature, ecc.);
- trasmettere al CS, per tramite del RUP, gli Ordini di Servizio e i rapporti periodici emessi nel corso dei lavori;
- presenziare alle visite di Collaudo;
- dare avviso all'Appaltatore del giorno fissato per la visita di Collaudo.

Svolgimento del Collaudo statico in corso d'opera

Le visite sono eseguite con cadenza adeguata in relazione all'accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. Il CS è tenuto comunque a fissare le visite di Collaudo in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento, vale a dire:

- nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma;

- durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni e in generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di Collaudo finale o la cui verifica risulti complessa, successivamente all'esecuzione.

Il CS deve assolvere agli adempimenti previsti dal D.M. 17 gennaio 2018 "Norme tecniche per le Costruzioni" ed in particolare:

- esaminare il progetto dell'opera, l'impostazione generale della progettazione nei suoi aspetti strutturali e geotecnici, gli schemi di calcolo e le azioni considerate;
- ispezionare l'opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali;
- esaminare i certificati delle prove sui materiali;
- controllare i verbali ed i risultati delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal DL;
- effettuare tutti quegli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili per formarsi il convincimento della sicurezza, della durabilità e della collaudabilità dell'opera.

È facoltà del CS, in relazione alla propria esperienza e alla tipologia dell'opera, utilizzare tutti i mezzi di indagine ritenuti più opportuni per definire la collaudabilità statica dell'opera stessa (ad esempio prove di carico), anche facendo ripetere o integrare prove già eseguite od ordinate dal DL.

A seguito di ciascuna visita di Collaudo, il CS redige il verbale contenente le indicazioni previste dal vigente Regolamento (fino all'emanazione del nuovo Regolamento ex art. 102 D.lgs. 50/2016, vd. D.P.R. n. 207/2010 art. 223). All'interno del verbale il CS riporta anche:

- i rilievi fatti dal CS stesso;
- le singole operazioni e le verifiche compiute;
- il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti.

In tale verbale, nell'ambito della propria discrezionalità, il CS può richiedere di effettuare gli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili per formarsi il convincimento della sicurezza, della durabilità e della collaudabilità dell'opera, quali in particolare: prove di carico, prove sui materiali messi in opera, anche mediante metodi non distruttivi, monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell'opera da proseguire, eventualmente, anche dopo il Collaudo della stessa. Il RUP evade tali richieste tramite il DL che provvede a fare eseguire le prove o gli accertamenti richiesti.

Il verbale di visita è sottoscritto, oltre che dal CS e dall'Appaltatore, anche dal DL o da un suo delegato, in caso di impossibilità di questi a partecipare, e dal RUP, qualora abbia preso parte alle visite.

Il DL a completamento dell'opera, entro 60 giorni, deposita al Genio Civile la Relazione a Strutture Ultimate. Il CS esamina, dandone evidenza nel Certificato di Collaudo, la Relazione a Strutture Ultimate redatta dal DL, e il dossier di qualità dell'opera, con riferimento almeno ai seguenti elementi:

- il certificato delle prove sui materiali emessi da Laboratori Ufficiali/Autorizzati, accertando:
 - a) il numero dei prelievi effettuati e loro conformità a quanto fissato dalle normative in vigore, capitolati e indicazioni nei del progetto;

- b) che i risultati elaborati delle prove siano compatibili con i criteri di accettazione fissati dalle suddette normative, capitolari e indicazioni di progetto;
- i certificati di controllo in stabilimento per gli acciai impiegati per le opere in c.a.;
 - il dossier di qualifica dei materiali impiegati;
 - i certificati di origine per i manufatti prefabbricati prodotti in serie;
 - l'indicazione inerente alla tesatura dei cavi e dei sistemi di messa in coazione per le opere in conglomerato cementizio armato precompresso con il programma di tesatura e limiti delle varie fasi in funzione delle tipologie costruttive;
 - l'esito di eventuali prove di carico (su pali, solai e impalcati), allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme;
 - la dichiarazione da parte del DL che:
 - a) dia conferma della chiusura delle N.C. sulle opere oggetto del Collaudo;
 - b) riporti la descrizione di tutte le N.C. che hanno interessato l'opera con il parere dello stesso DL sulla risoluzione delle stesse;
 - c) definisca che l'opera corrisponde al progetto di As Built;
 - d) sono state osservate le prescrizioni di esecuzione e la qualità dei materiali impiegati;
 - e) attesti l'ultimazione delle opere strutturali.

Termine dell'attività di Collaudo statico e redazione/trasmissione del Certificato di Collaudo statico

Il CS, ove ritenga collaudabile il lavoro, sotto la propria responsabilità, redige entro 60 giorni dal ricevimento della Relazione a Strutture Ultimate, il Certificato di Collaudo statico che trasmette al RUP. Il Certificato di Collaudo deve comprendere:

- una relazione sul progetto strutturale e sui documenti esaminati e sulle eventuali attività integrative svolte;
- i verbali delle visite effettuate con la descrizione delle operazioni svolte;
- il giudizio sulla collaudabilità o non collaudabilità delle strutture e della loro ispezionabilità ai fini della manutenzione, con riferimento all'intero periodo della loro vita utile.
- i verbali delle prove di carico eseguite.

Il RUP trasmette copia dei verbali di visita e del Certificato di Collaudo alla SA e al DL e archivia l'originale, tenendolo a disposizione per le verifiche del CTA e per il successivo inoltro alla DT competente/Ente Locale prima del rilascio in esercizio.

Per esigenze operative di cantiere è facoltà del DL richiedere al CS un nulla osta provvisorio con riferimento alle opere in corso di completamento e per le quali si rende necessaria una parziale messa in esercizio. Le opere non possono in nessun caso essere poste in esercizio prima dell'effettuazione della prova di carico ove prevista, dell'emissione del Certificato di Collaudo statico o di quello provvisorio.

6.2 Struttura organizzativa dell'appaltatore

L'OE dovrà:

- dotarsi di una struttura organizzativa dedicata (non necessariamente in via esclusiva) alle Prestazioni dell'AQ, completa di professionalità e mezzi d'opera adeguati all'esecuzione dei Servizi;
- essere pronto ad operare a decorrere dalla data di stipula dell'AQ e per tutta la durata dello stesso.

L'OE ha l'obbligo di rendere disponibili tutte le risorse professionali necessarie per il numero massimo di Servizi attivabili contemporaneamente, di cui all'art. 5.5, fin dal momento dell'avvio del AQ.

L'OE non potrà eccepire durante l'espletamento delle Prestazioni la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

Con l'offerta formulata, l'OE si assume altresì, esentandone la SA, tutte le responsabilità connesse con l'espletamento delle Prestazioni conferite (e.g. remuneratività del corrispettivo, responsabilità organizzative).

6.3 Compiti e ruolo del RT

L'OE dovrà nominare in sede di offerta un RT (Referente Tecnico) quale referente per l'esecuzione delle Prestazioni e coordinatore di Servizi, di comprovata esperienza e qualificazione professionale.

Il RT avrà piena conoscenza delle disposizioni contrattuali che disciplinano il rapporto tra le Parti, nonché sarà munito dei necessari poteri per la conduzione dei Servizi. A lui il DEC, ove nominato, il RUP e gli incaricati della SA faranno riferimento per quanto riguarda l'attivazione, l'avanzamento e il controllo della qualità dei Servizi.

Al RT compete la responsabilità del conseguimento dei risultati attesi e/o degli obiettivi da conseguire. L'OE rimane comunque responsabile, sotto ogni aspetto, dell'operato del RT.

Il DEC, ove nominato, il RUP e gli incaricati della SA faranno riferimento al RT per qualsiasi attività oggetto dell'AQ, in particolare per i controlli tecnico-amministrativi relativi all'esecuzione delle Prestazioni.

Tutte le comunicazioni, disposizioni e contestazioni di inadempienze saranno effettuate direttamente al RT e si intenderanno notificate e comunicate all'OE.

La SA si riserva l'incontestabile diritto di richiedere la sostituzione del RT nominato dall'OE. Ugualmente l'OE dovrà comunicare per iscritto la sostituzione della figura professionale in questione, che resta soggetta ad accettazione della SA.

6.4 Strumenti di lavoro

Per l'espletamento dei Servizi, l'OE dovrà dotarsi, a propria cura e a proprie spese, di tutti i beni necessari e utili per lo svolgimento delle attività prescritte nei singoli CA.

6.5 Verbali di visita e Certificati di Collaudo tecnico-amministrativo e statico

I Certificati di Collaudo tecnico-amministrativo e statico e qualsiasi ulteriore documento relativo alle attività svolte (ad es. verbali di visita) saranno fino a n. 3 (tre) copie cartacee timbrate e firmate in originale, oltre ad una copia firmata digitalmente in formato PDF.P7m (stampabile ma non modificabile), che potrà eventualmente caricata anche sulla piattaforma documentazione della SA.

Tutta la documentazione dovrà essere inoltre consegnata anche in formato editabile.

6.6 Trasferimento di know-how

Nel corso dell'affidamento potrà essere richiesto dalla SA all'OE di assicurare il trasferimento di conoscenze acquisite sulle attività condotte al personale della SA o altri referenti indicati dalla SA stessa.

Al termine delle attività di ogni CA, l'OE dovrà effettuare la consegna finale di tutta la documentazione prodotta durante lo svolgimento dei Servizi oggetto del CA attivato.

Gli elaborati e quant'altro costituente frutto dell'incarico affidato resteranno di proprietà piena ed assoluta della SA, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'OE possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'OE medesimo.

7 ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

7.1 Oneri e obblighi generali

L'OE deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle Prestazioni, segnalando tempestivamente per iscritto al RUP/DEC qualunque inconveniente o impedimento, anche solo potenziale, che dovesse sorgere nell'esecuzione del CA.

7.2 Oneri e obblighi normativi

In caso di emissione di nuove Disposizioni Normative e/o regolamentari, durante tutto il periodo di durata dell'AQ, l'Appaltatore, è tenuto ad adeguarvisi ed a comunicarlo in maniera tempestiva ai RUP. È a carico dell'Appaltatore, che se ne assume la rispettiva e conseguente piena responsabilità, il controllo della rispondenza alle Disposizioni Normative e regolamentari, per ogni Prestazione ricompresa nella articolazione complessiva e totale dell'AQ e/o dei CA.

L'Appaltatore dovrà munirsi, pena la risoluzione dei CA, di tutte le autorizzazioni amministrative, certificative e documentali richieste per l'esercizio delle Prestazioni. La mancanza di una qualsiasi di tali autorizzazioni darà facoltà alla SA di risolvere l'AQ e i CA, fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno sopportato dalla SA e delle maggiori spese che dovessero conseguire all'affidamento del Servizio ad altro operatore economico.

Tali autorizzazioni dovranno essere rinnovate come normativamente prescritto senza soluzione di continuità e per tutto il periodo di durata dell'AQ.

L'Appaltatore dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta dei RUP, dimostrare di avere provveduto a tali adempimenti.

Sono da considerarsi a cura e spese dell'Appaltatore tutti gli adempimenti, le attività, gli oneri e gli obblighi di seguito elencati:

- gli oneri o obblighi derivanti dal rispetto delle norme di legge nazionali e non vigenti alla sottoscrizione dell'AQ e delle disposizioni contenute in quest'ultimo e nel CSA;
- le tasse, gli oneri finanziari, le cauzioni e gli oneri fideiussori, gli oneri assicurativi necessari e previsti per legge e nell'AQ per eseguire le Prestazioni, le spese di registrazione dell'AQ e dei CA, e tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del Servizio.

7.3 Oneri e obblighi inerenti alle aree di lavoro e il coordinamento della sicurezza

Per l'accesso alle aree di espletamento dei Servizi l'OE ha l'obbligo di coordinarsi con la SA e con gli eventuali soggetti proprietari od operanti in sito (e.g. Appaltatori dei Lavori, DT).

L'OE ha altresì l'obbligo di uniformarsi alle procedure di controllo accessi ed emissione di tesserini di riconoscimento secondo le modalità di volta in volta illustrate dalla SA.

L'OE deve in ogni caso munire il personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 del D. Lgs. 81/2008), la data di assunzione, ogni qualvolta il suddetto personale debba recarsi in cantiere o per effettuare sopralluoghi sui sedimi in esercizio.

Resta inteso che la SA si impegna a fornire all'OE la documentazione a propria disposizione inerente all'oggetto dell'intervento ed a garantire, su richiesta dell'OE e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla Prestazione, per tutto il corso di espletamento degli incarichi affidati.

Ove attivato un Protocollo di Legalità, l'OE ha l'onere e l'obbligo di sottoscrivere lo stesso, nonché di conformarsi alle disposizioni del medesimo.

Ove necessario l'OE ha l'obbligo di sottostare alle disposizioni di coordinamento della sicurezza gestite dai soggetti incaricati (e.g. CSP, CSE, RSPP).

Nelle aree nelle quali viene eseguito il Servizio, l'OE non dovrà permettere l'ingresso al cantiere alle persone se non espressamente autorizzate dalla SA e/o dal RUP.

Ai fini dell'accesso alle aree in interferenza con il traffico autostradale, tutto il personale dell'Appaltatore, per essere autorizzato ad operare, deve aver ricevuto specifica formazione certificata rispetto al Manuale Operatore in Autostrada.

Inoltre, tutti i conducenti di qualsiasi tipo di veicolo dovranno aver ricevuto specifica formazione certificata rispetto Manuale Manovre in Autostrada.

L'OE è tenuto ad osservare, con oneri a proprio carico, il Codice della Strada e le vigenti "Norme di sicurezza per l'esecuzione di lavori in Autostrada in presenza di traffico".

L'Appaltatore, inoltre, è tenuto ad ottemperare a tutte le altre eventuali prescrizioni, a salvaguardia del traffico, che la SA, ritenesse di impartire anche ad integrazione delle suddette norme.

L'Appaltatore si obbliga a dotare tutto il proprio personale utilizzato per l'esecuzione delle attività entro il perimetro autostradale, di dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti per i rischi specifici attinenti all'attività su strada, nonché a rispettare ogni altra norma di settore riguardante la sicurezza degli operatori (D. Lgs. 81/2008).

7.4 Oneri e obblighi operativi e documentali

Sono da considerarsi a cura e spese dell'OE ogni adempimento, attività, onere e obbligo di seguito elencato:

- spese per la redazione della documentazione relativa al Collaudo e caricamento della documentazione stessa sulla piattaforma informatica indicata dalla SA;
- ogni azione correttiva necessaria a risolvere eventuali non conformità rilevate dal RUP e / o dai preposti dalla SA;
- la partecipazione dei propri rappresentanti, quali il RT, o comunque la figura dell'OE avente delega per la gestione del contratto, a tutte le riunioni programmate e straordinarie indette dalla SA e dal RUP;

- perfetta conservazione e catalogazione di tutta la documentazione relativa al Collaudo, la quale potrà essere oggetto di controlli da parte del RUP e del DEC.

7.5 Obblighi di riservatezza

L'OE è tenuto alla riservatezza ed al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali, sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 50/2016.

L'OE è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle Prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

È preclusa all'OE ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dalla SA.

8 VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI

8.1 Modifiche dell'AQ e dei CA durante il periodo di efficacia

Nell'eventualità di modifiche progettuali intervenute successivamente alla sottoscrizione di un CA, il RUP (ovvero il DEC, ove nominato) ne darà comunicazione all'OE, trasmettendo il progetto esecutivo aggiornato e dando evidenza delle variazioni degli importi di progetto delle opere da collaudare.

Qualora la variazione complessiva – in aumento o in diminuzione – dell'importo di progetto dell'insieme delle opere rientranti in un CA, sia contenuta entro il limite del 20% dell'importo originario, l'OE sarà tenuto ad eseguire il Collaudo senza nessuna variazione al corrispettivo previsto dal CA.

Nel caso, invece, di eccedenza rispetto al suddetto limite del 20%, le Parti dovranno sottoscrivere apposito atto aggiuntivo al CA. In tal caso, la rideterminazione del corrispettivo avverrà solo rispetto all'eccedenza del $\pm 20\%$, alla quale saranno applicate le modalità di calcolo del corrispettivo previste dall'art. 4.1 del presente CSA.

Le modifiche contrattuali all'AQ di cui al presente appalto sono disciplinate dall'art. 106 del Codice e potranno avere luogo nei casi e secondo le modalità ivi previste.

9 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

9.1 Risoluzione dei singoli CA

La SA può risolvere i CA per grave inadempimento dell'OE, ai sensi dell'art. 108 del Codice, senza obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento:

- qualora siano applicate penali, di cui al precedente art. 5.7, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo netto del CA;
- per il mancato rispetto dei termini di adempimenti di cui all'art. 5.8;
- in caso di sospensione arbitraria del Servizio;
- in caso di mancato adempimento a quanto previsto all'art. 8.1.

Sono dovuti dall'OE i danni subiti dalla SA in seguito alla risoluzione del CA, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei Servizi affidati a terzi, nonché gli eventuali importi di penali che l'OE dovrà riconoscere alla SA per il mancato adempimento delle Prestazioni.

Per il risarcimento di tali danni la SA può trattenere la somma maturata a credito dell'OE in ragione dei Servizi eseguiti sul CA risolto o su altri CA in corso di esecuzione o ancora da affidare, nonché rivalersi sulla cauzione definitiva.

9.2 Risoluzione dell'AQ

La SA può risolvere l'AQ per grave inadempimento dell'OE, ai sensi dell'art. 108 del Codice, senza obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento:

- qualora siano applicate, relativamente ai CA attivati, penali, di cui al precedente art. 5.7, che cumulano un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo netto dell'AQ;
- qualora siano risolti, per le condizioni di cui all'art. 9.1, almeno 3 CA in un periodo di 12 mesi, a prescindere dall'ammontare delle penali;
- qualora non siano rispettati gli obblighi previsti dal presente AQ anche in relazione agli obblighi assunti dall'OE in sede di Offerta Tecnica.

In caso di risoluzione dell'AQ, la SA si riserva di consentire l'ultimazione dei Servizi ancora in essere in virtù dei CA già sottoscritti ovvero di procedere anche alla risoluzione dei predetti CA già sottoscritti.

Sono dovuti dall'OE i danni subiti dalla SA in seguito alla risoluzione dell'AQ, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei Servizi affidati a terzi, nonché gli eventuali importi di penali che l'OE dovrà riconoscere alla SA per il mancato adempimento delle Prestazioni.

Per il risarcimento di tali danni la SA può trattenere la somma maturata a credito dell'OE in ragione dei Servizi eseguiti sul CA risolto o su altri CA in corso di esecuzione o ancora da affidare, nonché rivalersi sulla cauzione definitiva.

10 ALLEGATI

I documenti allegati al presente CSA sono i seguenti:

- Sicurezza operatore su strada_rev06_2016;
- DUVRI;
- DUVRI Rischio COVID-19.